



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 55 del 14 Ottobre 2025

1.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 13 Ottobre 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|----------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Antonio | STRONGOLI | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO n. 5 della società A.S.D. REGGIO CALCIO APS

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 45 del 02.10.2025 (squalifica calciatore ERBETTA Stefano fino al 03.12.2025, inibizione API Francesco fino al 26.11.2025).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha irrogato le sanzioni di cui in epigrafe.

Nello specifico Francesco Api, inibizione fino al 26.11.2025 per ingresso abusivo in campo e per aver rivolto frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro, durante la gara e Stefano Erbetta, squalifica fino al 26.12.2025 perché, a fine gara, con fare minaccioso, si avvicinava all'arbitro protestando e puntandogli il dito in faccia e, dopo il provvedimento di espulsione, per aver tentato di aggredirlo, senza riuscirci grazie all'intervento dei suoi compagni di squadra.

Il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva. Del comportamento attribuito al dirigente Api afferma che lo stesso dissentiva platealmente verso una decisione, entrando in campo e dandogli del "pagliaccio".

Mentre del calciatore Erbetta riporta che al termine della gara gli si avvicinava con fare minaccioso per protestare e puntandogli il dito in faccia, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, tentava di aggredirlo.

I fatti pertanto appaiono acclarati con assoluta certezza e le due fattispecie di responsabilità vanno sussunte sotto il disposto dell'art 36 C.G.S con l'applicazione delle relative sanzioni che nel caso di specie sono state correttamente computate.

Il reclamo è pertanto infondato e va rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 14 OTTOBRE 2025
